

FAQ del 20/10/2021 - Bando per il finanziamento di interventi innovativi di efficientamento energetico e di uso di energia rinnovabile nelle imprese anche sotto forma di comunità energetiche - DDPF n. 163/CRB del 30/07/2021.

DOMANDE		RISPOSTE	
Punto 5 "REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEL BENEFICIARIO"		Punto 5 "REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEL BENEFICIARIO"	
1	È possibile accedere al bando anche se gli interventi di efficienza energetica vengono realizzati su una nuova sede operativa, ovvero un nuovo capannone da realizzare (posto che nel bando è specificato che l'intervento non può riguardare l'installazione di nuove linee produttive, nuovi cicli di lavorazione e/o nuove erogazioni di servizi)?	1	Non è possibile partecipare al bando realizzando gli interventi su una nuova sede operativa a meno che l'azienda si sia trasferita prima della presentazione della domanda e non abbia apportato alcuna modifica al processo produttivo, quindi, solo se si tratta di un mero trasferimento degli stessi macchinari presenti nella precedente sede.
2	È ammissibile come titolo di disponibilità dell'immobile il contratto di leasing?	2	Sì, purché vi sia l'autorizzazione da parte della società di leasing.
3	Come si concilia la necessità di essere iscritta alla CCIAA da almeno 2 anni dalla data di presentazione della domanda con il fatto che nell'Allegato 2 (A o B) vanno riportati i dati dei bilanci 2018 e 2019? Ovvero, una ditta iscritta alla CCIAA nel secondo semestre 2019 potrebbe fare domanda perché iscritta da almeno 2 anni ma non avrebbe nessun bilancio 2018 mentre quello 2019 sarebbe comunque parziale e poco attendibile. Come si deve comportare in questo caso?	3	Presenta gli ultimi due bilanci disponibili, spiegando le motivazioni.
Punto 6 "CUMULABILITÀ CON ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO"		Punto 6 "CUMULABILITÀ CON ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO"	
1	Un'azienda che sta installando i pannelli fotovoltaici e altri interventi con il bonus edilizio del 110% non può partecipare a questo bando, ossia le 2 agevolazioni non sono cumulabili. È corretto?	1	In realtà il bando prevede la cumulabilità degli incentivi nel limite della normativa degli aiuti di stato, seppure occorre specificare che il bando si limita a finanziare gli impianti e i macchinari e non gli interventi di efficientamento energetico degli edifici. Il bando non ammette interventi relativi all'efficientamento degli edifici (cappotto termico, infissi ecc.). Il rispetto del limite degli aiuti di stato sarà garantito dalla registrazione dell'aiuto sul Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) in fase di concessione, che in automatico calcolerà la riduzione di contributo da apportare in caso di più incentivi.
Punto 7 "INTERVENTI AMMISSIBILI"		Punto 7 "INTERVENTI AMMISSIBILI"	
1	Relativamente al "Livello di integrazione del progetto", nel caso in cui un'impresa oltre alla realizzazione degli interventi obbligatori ricompresi nelle tipologie di cui al punto 7 lettere b), c) e f) intendesse realizzare altri 2 interventi ammissibili, ambedue contemplati nel punto g) degli interventi ammissibili, nella fattispecie ammodernamento della cabina elettrica (4° intervento) e intervento di rifasamento (5° intervento), si chiede se verrà attribuito il punteggio di 3 punti in quanto trattasi di 2 interventi ammissibili in più rispetto a quelli obbligatori.	1	Non può essere attribuito il punteggio di 3 punti in quanto il bando, nel punto in cui stabilisce che per ottenere il punteggio di 3 punti sono necessari n. 2 interventi ammissibili in più, fa riferimento agli interventi ammissibili elencati nel punto 7 per lettera. Pertanto si devono intendere due interventi ammissibili in più soltanto se ricadenti in due lettere diverse da quelle obbligatorie.
2	Lettera c): utilizzo sistemi di autoconsumo di energia rinnovabile; i sistemi di ricarica delle auto elettriche è un intervento obbligatorio?	2	No, è obbligatorio un sistema di accumulo.
3	Un'azienda vuole installare oltre all'impianto fotovoltaico anche delle stazioni di ricarica per auto elettriche aziendali. Le stazioni di ricarica sono finanziabili?	3	Sì.

4	Tra gli interventi rientrano anche gli impianti di riscaldamento/condizionamento degli ambienti?	4	Sì, si conferma che vi rientrano anche gli impianti di riscaldamento e condizionamento degli ambienti.
5	a) Al punto 11, nella griglia di valutazione, si menzionano gli interventi obbligatori, lettere b), c) e f) del punto 7, ma tale obbligo non è riportato in nessun altro punto. Quali sono, quindi, gli interventi obbligatori? b) Il progetto deve prevedere almeno n. 1 intervento ammissibile in più rispetto a quelli obbligati? O è ammissibile anche un progetto che preveda solo i 3 interventi obbligatori?	5	a) Sì, gli interventi b), c) e f) sono obbligatori; di fatto la realizzazione di tali interventi consente di rispettare i criteri di ammissibilità previsti al punto 10. b) È ammissibile anche un progetto che preveda solo i 3 interventi obbligatori, ma devono essere rispettati tutti i criteri di ammissibilità del punto 10 e il punteggio tecnico e di valutazione economica minimo richiesto.
6	Gli interventi come sostituzione Led, coibentazione, sostituzione di compressori, ecc. si possono ricomprendere tra quelli del punto a)? Se no, a quale lettera del punto 7 si possono ricollegare?	6	Sì, meno l'intervento di coibentazione dell'intero edificio che non è ammesso, in quanto il bando finanzia al punto a) solo gli impianti e la sostituzione di macchinari.
7	Se un'azienda ha un investimento ingente e non raggiunge il livello minimo di miglioramento dell'efficienza energetica espresso in kWh per € investito può abbassare l'ammontare di spesa su cui chiede il contributo? In altri termini, il valore viene calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta oppure su quella per cui si chiede il contributo?	7	No, viene calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta.
8	È sufficiente uno di queste tipologie di intervento o il progetto deve necessariamente avere un intervento con l'utilizzo di energia rinnovabile?	8	L'intervento b), installazione di impianti di energia rinnovabile, è obbligatorio.
9	Opere edili, prevedono anche il rifacimento della guaina bituminosa del tetto rovinata che non permetterebbe l'installazione dell'impianto fotovoltaico?	9	Sì, in quanto spesa strettamente funzionale e connessa all'intervento. Tale connessione va debitamente descritta e motivata nella relazione tecnica di progetto.
10	Impianto elettrico di un'azienda vecchio di 30 anni che ha forti dispersioni con costi tra lo 0,50 e 0,75, può rientrare il suo rifacimento negli interventi?	10	Vi può rientrare se viene dimostrato che la sostituzione comporta risparmio energetico e miglioramento dell'efficienza o che comunque è un intervento connesso e necessario a un altro intervento ammissibile.
11	Per dichiarazione di emergenza si intende quella dichiarata in data 31/01/2020, pubblicata nella G.U. 26 del 01/02/2020 e tutt'ora vigente fino al 31/12/2021?	11	Sì, confermo che la dichiarazione dello stato di emergenza è l'atto richiamato nel quesito.
12	È ammissibile l'installazione di pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo a essi collegate per l'utilizzo nelle ore notturne dell'energia elettrica accumulata durante il giorno?	12	Sì, è ammissibile.
Punto 8 "SPESE AMMISSIBILI" - Punto 9 "TIPOLOGIE DI SPESE NON AMMISSIBILI"		Punto 8 "SPESE AMMISSIBILI" - Punto 9 "TIPOLOGIE DI SPESE NON AMMISSIBILI"	
1	Tra le spese ammissibili al punto a) sono incluse le spese edili e anche spese per la sostituzione del tetto in amianto. Ci sono limiti per questa tipologia di spesa all'interno del budget di progetto (ad esempio non possono superare una certa % del totale)?	1	No, non ci sono limiti % a tali spese. Occorre tenere conto che comunque il contributo non può superare i € 200.000,00 a prescindere dalla spesa.
2	Tra le spese ammissibili al punto c) sono incluse le spese per la riconversione dei mezzi aziendali. L'acquisto di nuovi "muletti" elettrici in sostituzione degli attuali diesel è un costo ammesso?	2	Sì, il costo è ammissibile se l'acquisto viene inserito nell'intervento integrato che prevede la ricarica dei muletti attraverso l'installazione di colonnine di ricarica alimentate dalla fonte rinnovabile.
3	Tra le spese ammissibili al punto c) sono ammesse anche la sostituzione di camion o autovetture aziendali con altre a più basse emissioni (ad esempio Euro 6 o 7)?	3	No, solo riconversione a elettrico o a biometano, nel caso il progetto preveda l'installazione di un impianto a biometano a servizio dell'azienda; in ogni caso per la normativa sugli aiuti di stato "de minimis" non è possibile finanziare mezzi destinati al trasporto merci.

4	Il costo della stazione rientra nel punto a) delle spese ammissibili, mentre l'auto elettrica nel punto c). E' corretta questa interpretazione?	4	Si.
5	All'interno della voce "spese tecniche" possiamo imputare i costi per la redazione del progetto e del business plan?	5	Si.
6	Cosa si intende per opere edili strettamente necessarie alla realizzazione del programma d'investimento? Ci sono limitazioni d'importo? Il rifacimento della pavimentazione del tetto sopra il quale verrà installato l'impianto fotovoltaico, rientrerebbe per l'intero importo?	6	Si intendono tutte quelle opere necessarie alla realizzazione dell'intervento o meglio, per essere ammesse, si deve dimostrare che senza la realizzazione di quelle opere non si sarebbe potuto realizzare l'intervento; ad esempio se per installare il fotovoltaico in sicurezza è necessario rifare il tetto, le spese per le opere di rifacimento del tetto verranno ammesse a finanziamento. Non ci sono limitazioni di importo. Resta però il limite massimo di contributo erogabile che è di € 200.000,00.
7	Le spese per la sostituzione delle coperture in amianto sono integralmente agevolabili senza limitazioni, compresa anche la rimozione e tutte le opere edili?	7	Si, purché la rimozione non sia obbligatoria per cattivo stato dell'amianto.
8	Rientrano tra le spese ammissibili a contributi gli interventi di efficientamento energetico dell'immobile?	8	No, non vi rientrano interventi di efficientamento energetico dell'immobile fatta eccezione per gli impianti a servizio del ciclo produttivo (es. impianti di riscaldamento, illuminazione, fotovoltaico ecc.).
9	Sono ammissibili anche le spese già sostenute prima della presentazione della domanda, purché l'intervento non sia completato prima della presentazione della stessa: a. Per "intervento" si intende la singola iniziativa già avviata oppure l'intero progetto? b. C'è un limite temporale massimo entro il quale si può andare indietro? c. Nel caso di interventi già avviati la Diagnosi Energetica deve avere data precedente all'avvio del progetto oppure può essere redatta al momento di presentazione della domanda includendo anche la valutazione energetica dell'intervento avviato?	9	a. L'intero progetto. b. Il bando non lo prevede espressamente ma afferma che l'intervento sia previsto dalla Diagnosi energetica, pertanto non possono essere ammesse spese sostenute prima della Diagnosi energetica. c. La Diagnosi energetica deve essere precedente all'avvio del progetto, il bando prevede che deve essere redatta in data successiva al 31/12/2018.
10	Può essere ricompreso tra le spese tecniche (limite 10%): 1) Diagnosi energetica (quando non è obbligatoria) 2) Spese per la predisposizione della documentazione amministrativa e tecnica per accedere al bando? Nel precedente bando erano ammesse esplicitamente, ora? 3) Altre spese? La spesa per la Diagnosi energetica che va obbligatoriamente allegata in sede di domanda, è ammissibile al contributo per un'impresa che non è impresa energivora, e può essere inserito nel piano dei costi del progetto?	10	Nelle spese tecniche vi rientrano tutte le spese di progettazione (tecnica e amministrativa) compresa la Diagnosi energetica (quando non obbligatoria).
11	Rifasatori e raddrizzatori di energia possono essere inclusi nei costi di abbattimento dei consumi?	11	Se la domanda chiede se rifasatori e raddrizzatori di energia sono costi ammissibili, la risposta è sì; deve essere sempre bene descritta nella relazione tecnica in quale intervento ammissibile ricade ed evidenziata la necessità di sostituzione o di installazione.
12	Per le colonnine per la ricarica delle auto elettriche, ci sono dei massimali di spesa?	12	No, il massimale di spesa è previsto solo per l'acquisto di auto elettriche.

Punto 10 "CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEL PROGETTO"	Punto 10 "CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEL PROGETTO"
<p>1 Nel caso un'azienda fosse stata ammessa a finanziamento con il precedente bando Energia (annualità 2017) a seguito dell'ultimo scorrimento e, avendo realizzato in parte il progetto di efficientamento che si completerà entro il mese di marzo 2022, tenuto conto del principio della cumulabilità del nuovo bando e verificato che tutti e tre gli interventi dei punti "obbligatori", nella fattispecie impianto fotovoltaico, punto b), sistema di accumulo, punto c) e sistema di monitoraggio, punto f), verranno realizzati a seguito del finanziamento ottenuto e nel rispetto dei criteri del bando precedente, si chiede se nel caso in cui l'azienda beneficiaria volesse partecipare al nuovo bando, accertato di averne tutti i requisiti, pur non richiedendo il contributo sulla spesa per quei 3 interventi già finanziati, gli stessi soddisfino il requisito "dell'obbligatorietà" degli interventi ammissibili per il nuovo bando.</p>	<p>1 L'unico requisito che può essere soddisfatto con i precedenti interventi è l'autoconsumo. O meglio la fonte rinnovabile già installata o in corso di installazione può concorrere alla determinazione della % di autoconsumo e quindi se si supera il 90% si può derogare all'intervento obbligatorio relativo all'accumulo ma, in ogni caso, la domanda di finanziamento deve includere l'intervento che prevede l'installazione di energia rinnovabile con tecnologia innovativa (tra le fonti rinnovabili vi rientrano anche le pompe di calore che usano una fonte rinnovabile aria, acqua, ecc.).</p>
<p>2 Il bando prevede che la Diagnosi energetica possa limitarsi alla sola unità locale interessata dall'intervento; un'impresa vorrebbe installare dei pannelli solari in un capannone presso un'unità locale (utilizzata quale deposito di autobus) costituita da più immobili indipendenti, la Diagnosi energetica può limitarsi al singolo immobile interessato dall'intervento?</p>	<p>2 Sì, si conferma che la Diagnosi energetica può limitarsi all'edificio oggetto dell'intervento.</p>
<p>3 a) L'applicazione dei sistemi di accumulo è un criterio che può non essere rispettato qualora si avesse un autoconsumo superiore a 90%? b) Nei casi di autoconsumo superiori al 90% si può accedere al bando senza nessuno degli interventi previsti dal punto 7, lettera c)? Oppure si deve obbligatoriamente prevedere un intervento previsto dalla lettera c) diverso dal sistema di accumulo?</p>	<p>3 a) Sì, il criterio si intende rispettato se l'autoconsumo supera il 90% o meglio se si supera il 90% di autoconsumo si può evitare di prevedere un sistema di accumulo. B) No, si può accedere senza nessuno degli interventi previsti dal punto 7, lettera c).</p>
<p>4 Se un'azienda installa un fotovoltaico con autoconsumo superiore a 90%, è obbligata a fare l'accumulo o la colonnina di ricarica?</p>	<p>4 No, non è obbligata.</p>
<p>5 Il bando limita l'investimento per i pannelli al solo autoconsumo industriale. Il valore energetico da prendere come riferimento per stabilire l'autoconsumo sarà quello riportato dalla Diagnosi energetica che deve essere allegata. È corretta questa interpretazione?</p>	<p>5 Sì.</p>
<p>6 I criteri di ammissibilità riportati nel punto 10 devono essere tutti rispettati e, quindi, il progetto deve obbligatoriamente prevedere l'utilizzo di nuove tecnologie per l'efficientamento energetico dei processi produttivi, lettera a) del punto 7?</p>	<p>6 I criteri di ammissibilità vanno rispettati tutti. Ma il primo criterio di ammissibilità è relativo all'innovatività del progetto. Innovatività che può essere garantita anche senza l'intervento a) del punto 7.</p>
<p>7 È ammissibile il progetto di un'azienda che ha già installato un impianto fotovoltaico con il precedente bando energia e ora intenda cambiare tutto il sistema di illuminazione passando al Led? L'impianto in questione sarebbe alimentato dal fotovoltaico precedentemente installato.</p>	<p>7 Per rispettare i criteri di ammissibilità deve aggiungere un altro intervento sulle fonti rinnovabili e comunque deve verificare l'esistenza di tutti i criteri di ammissibilità e il raggiungimento del punteggio minimo richiesto sui criteri di valutazione.</p>
<p>8 Per essere ammissibile un progetto deve soddisfare tutte le lettere di cui al punto 10 o è sufficiente soddisfare un unico punto?</p>	<p>8 Sì, deve rispettare tutte le lettere di cui al punto 10) del bando.</p>
<p>9 Impianto fotovoltaico con autoconsumo soddisfa i requisiti alla lettera c), ma non è un intervento che è stato valutato in Diagnosi energetica. È ammissibile?</p>	<p>9 No, l'intervento deve essere previsto dalla Diagnosi energetica.</p>

10	Nel punto c) "Autoconsumo di energia rinnovabile anche sotto forma di Comunità Energetica", viene dichiarato nell'ultimo capoverso che "il presente criterio può essere rispettato anche in riferimento ai sistemi di produzione di energia rinnovabile GIÀ INSTALLATI". Pertanto, se l'azienda dimostra attraverso evidenze tecniche (misurazioni, calcoli e progettazioni), come richiesto nella lettera c), l'autoconsumo su sistemi già INSTALLATI, può rispettare i criteri richiesti nel punto 10 e quindi di fatto accedere ai punteggi della tabella "criteri di valutazione" del punto 11, lettere d) ed e) senza dover fare nuovi investimenti?	10	Il punto evidenziato sta a significare che l'azienda nel calcolo dell'autoconsumo può considerare anche i sistemi già installati, ma non solo i sistemi da fonte rinnovabili già installati. O meglio è stata data la possibilità di considerare nel calcolo dell'autoconsumo anche fonti rinnovabili già installate, in ogni caso il progetto per rispettare il criterio punto 10, lettera c) e per accedere ai punteggi previsti al punto 11, lettera b) deve prevedere anche l'installazione di un impianto da fonte rinnovabile. Si sottolinea che per essere ammissibile l'impianto da fonte rinnovabile deve essere innovativo.
11	In merito all'autoconsumo minimo ammissibile, viene riportato nel punto 10, lettera c), che per le Comunità energetiche il minimo è il 60%, quale è il minimo per le imprese "singole"?	11	Il bando non ha stabilito una % minima di autoconsumo per le imprese diverse da Comunità energetica.
12	In base all'autoconsumo del 75%, l'impianto prenderebbe 2 punti nel criterio D?	12	Sì, l'autoconsumo al 75% prende 2 punti (ma siamo nel caso di batteria di accumulo obbligatoria); senza accumulo serve almeno il 90% di autoconsumo (stimato sull'effettiva produzione desunta in base alla Diagnosi energetica e ai giorni di effettiva produzione aziendale). Nota: il bando non specifica la capacità di accumulo, l'accumulo può essere anche a copertura parziale (ovvero a coprire un gap percentuale).
13	Per quanto riguarda la percentuale del 45% calcolata secondo la formula (C-D)/C, in effetti essa è richiesta nel modello Allegato 4 ma non è utilizzata in alcun modo, nè nei criteri di ammissione, nè nel calcolo dei punteggi, giusto?	13	Sì, quel valore % non viene utilizzato nel bando (NON fa punteggio), ma serve internamente alla P.F. per monitorare le percentuali di efficientamento energetico dei vari progetti.
14	La batteria è sempre obbligatoria a fini dell'ammissibilità?	14	No, se dimostra una quota di autoconsumo superiore al 90%.
15	È possibile chiarire cosa si intende al punto 10, lettera c), con riferimento all'autoconsumo "il presente criterio può essere rispettato anche in riferimento ai sistemi di produzione di energia rinnovabile già installati".	15	Tale tipologia è stata considerata nel caso in cui ci sia una azienda che richiede l'ammissibilità di una fonte rinnovabile aggiuntiva rispetto a quella già installata, in tal caso il calcolo dell'autoconsumo considera anche la fonte già installata.
Punto 11 "CRITERI DI VALUTAZIONE"		Punto 11 "CRITERI DI VALUTAZIONE"	
1	Rispetto al grado di cantierabilità del progetto si chiede cosa si intende per "piena efficacia del titolo... energetico". In altri termini quale documentazione "energetica" dovrà prodursi per vedersi attribuito il punteggio del grado di cantierabilità oltre al titolo edilizio?	1	Dipende dalla tipologia di intervento proposta. Ad esempio, se viene proposto un intervento che ha necessità di PAS o autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è necessario presentare anche tale titoli. In sostanza vanno presentati tutti i titoli richiesti dalla normativa vigente per essere in grado di avviare i lavori nell'immediato (immediatamente cantierabile).
2	Il criterio b) di valutazione del progetto, vuole dire che il progetto, oltre ad avere un altro tipo di intervento ammissibile comprende anche uno di questi tra la lettera b), c) o f)?	2	Sì, l'interpretazione è corretta.
3	a) Al punto c) si legge che la percentuale di autoconsumo non dovrà essere inferiore al 60% pena l'esclusione dal bando? b) Per chi autoconsuma tra il 60% e il 70% non viene assegnato nessun punto nella valutazione?	3	a) Il limite vige solo per i progetti che riguardano la creazione di una comunità energetica. b) No, non viene assegnato nessun punteggio.
4	Viene assegnato il punteggio di autoconsumo per valori sopra il 70%; per valori inferiori di autoconsumo, il progetto non è ammissibile o il punteggio in tale voce è pari a zero?	4	Per valori di autoconsumo inferiore alle % riportate nella griglia di valutazione il punteggio è pari a 0.

5	Come deve essere interpretato il passaggio n. 1 "Intervento ammissibile in più rispetto a quelli obbligatori ricompresi nelle tipologie di cui al punto 7, lettere b), c) e f)?"	5	Si intende che tra quelli del punto 7, lettere b), c) e f), se si sceglie un intervento ricadente in un'altra lettera del punto 7, sono previsti 2 punti, mentre con 2 interventi in più, sempre ricadenti in due diverse lettere del punto 7, si ottengono 3 punti.
Punto 12 "PROCEDURA"		Punto 12 "PROCEDURA"	
1	La procedura "just in time" prevede la valutazione delle domande in base all'ordine cronologico di arrivo. Ipotizziamo che i fondi si esauriscono il secondo giorno di apertura dello sportello. Le domande che arrivano il primo giorno con un punteggio di 9 sono avanti in graduatoria rispetto a una domanda arrivata nel secondo giorno con un punteggio più alto, ad esempio 12? In pratica conta solo l'ordine cronologico con conseguente rischio "clickday"?	1	Sì, garantito il punteggio minimo, conta l'ordine di arrivo, non c'è una valutazione comparativa dei punteggi tra progetti. Con il precedente bando il clickday non si è verificato.
Allegato 2A		Allegato 2A	
1	Nelle voci debiti o crediti esigibili entro 12 mesi necessarie per calcolare alcuni parametri, si devono considerare rispettivamente anche i debiti verso fornitori o crediti verso clienti che sono espressamente indicati in altri punti dell'Allegato 2A e 2B?	1	Sì conferma che vanno considerati anche i debiti verso fornitori o crediti verso clienti se esigibili entro 12 mesi.
2	a) Le aziende hanno anche il bilancio 2020 approvato. Non viene richiesto appositamente ritenendo che si tratti di un anno anomalo a causa della pandemia, oppure c'è un refuso nella modulistica? b) I bilanci da utilizzare per il calcolo dei parametri sono gli ultimi due approvati, 2020 e 2019? Nell'Allegato si fa riferimento al bilancio 2019 e 2018.	2	a) No, non è un refuso, si è ritenuto un anno anomalo per le chiusure da pandemia. b) Si richiedono i dati relativi ai bilanci 2018/2019. I dati 2020 sono stati esclusi in quanto anno anomalo per effetto della pandemia COVID-19.
3	Non è chiaro se i dati richiesti nel documento allegato saranno oggetto di valutazione. Non sembra che vengano attribuiti punteggi per la situazione economica/finanziaria.	3	No, vengono attribuiti punteggi solo sulla base dei dati richiesti, bilancio 2018/2019.
4	Definizione delle voci dell'Allegato 2A.	4	ATTIVITÀ CORRENTI: rimanenze + crediti esigibili entro 12 mesi + risconti attivi. DISPONIBILITÀ DIFFERITE: crediti esigibili oltre 12 mesi. PASSIVITÀ CORRENTI: debiti esigibili entro 12 mesi + risconti passivi. ATTIVO IMMOBILIZZATO: totale immobilizzazioni + crediti esigibili oltre 12 mesi.
5	Tra i documenti da allegare si richiede una "Situazione contabile di periodo/conto economico aggiornato a data recente". Si intende un conto economico provvisorio 2021 redatto alla data di presentazione della domanda?	5	Sì intende il conto economico più recente approvato.
6	Possono partecipare al bando le imprese che, con il calcolo dei requisiti economico-finanziari e patrimoniali, totalizzano un punteggio inferiore a 6?	6	No, non sono ammissibili a finanziamento imprese a contabilità ordinaria che conseguono, sulla base del modello fornito dall'Allegato 2A, un punteggio inferiore a 6.
7	Il parametro "attività correnti/passività correnti" deve essere obbligatoriamente superiore a 2 o può essere anche inferiore a 2? In quest'ultimo caso l'impresa otterrebbe un punteggio pari a 0?	7	Sì, può essere anche inferiore a 2, in tal caso il punteggio attribuito è pari a 0.
8	Il parametro "(disponibilità liquide + disponibilità differite)/passività correnti", deve obbligatoriamente essere superiore a 1 o può essere anche inferiore a 1? In quest'ultimo caso l'impresa otterrebbe un punteggio pari a 0?	8	Sì, può essere anche inferiore a 1, in tal caso il punteggio attribuito è pari a 0.

Allegato 1		Allegato 1	
1	<p>a) Considerando che le domande si presenteranno dal 15 novembre e che la data di concessione del contributo potrebbe slittare al 2022, il calcolo del "de minimis" viene effettuato alla data di presentazione della domanda oppure viene aggiornato alla data di emissione del decreto di concessione del contributo? Si chiede questo perché una ditta che in questo momento ha il "de minimis" quasi interamente occupato potrebbe presentare la domanda sapendo che a inizio 2022 non si conteggeranno più gli aiuti ottenuti nel 2019 che invece devono essere dichiarati in sede di domanda.</p> <p>b) Si chiede se sia possibile per un'azienda che intende partecipare al bando poter presentare la domanda di finanziamento entro i termini di scadenza anche se la stessa si trova nella condizione di aver usufruito interamente del plafond del regime "de minimis". La società, infatti, dovrebbe ritornare nella disponibilità piena del regime "de minimis" a partire dall'anno 2022, avendo ottenuto in data 31/07/2019 la concessione di un contributo per € 199.800,00.</p>	1	<p>a) La verifica del rispetto del "de minimis" viene fatta in fase di concessione con la registrazione dell'aiuto sul Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), pertanto, la ditta può presentare domanda.</p> <p>b) Si conferma che l'azienda può presentare domanda. La verifica del rispetto del "de minimis" avverrà in fase di ammissione e concessione con la registrazione sul Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA). L'azienda verrà esclusa dal contributo se il decreto di ammissione e concessione sarà emanato entro il 31/12/2021.</p>
Allegato 4		Allegato 4	
1	Per la stima del costo dell'impianto fotovoltaico, basta il preventivo "di massima" di un'azienda che installa pannelli, oppure occorre un progetto tecnico esecutivo di un ingegnere con il computo metrico, calcoli, disegni, ecc.?	1	È sufficiente un preventivo che deve essere richiesto sulla base della relazione tecnica (Allegato 4 ,effettuata dal tecnico). La potenza dell'impianto da installare e la tipologia di impianto devono essere scelti sulla base della relazione tecnica fondata sulla Diagnosi energetica. Non è necessario un computo metrico. Servono solo le schede tecniche dell'impianto che si sceglie di installare.
2	L'Allegato 4 deve essere obbligatoriamente redatto e sottoscritto da un Esco Ege oppure è sufficiente che solo la Diagnosi energetica sia sottoscritta da un Esco Ege?	2	È sufficiente che solo la Diagnosi energetica sia sottoscritta da EGE. L'Allegato 4 può essere sottoscritto anche da un tecnico iscritto all'ordine.
3	<p>a) Il soggetto abilitato che sottoscrive la Diagnosi energetica può essere lo stesso soggetto che redige e sottoscrive l'Allegato 4?</p> <p>b) L'Allegato 4 può essere firmato da un tecnico diverso (ovviamente con le dovute abilitazioni) da quello che ha redatto e firmato la Diagnosi Energetica?</p>	3	<p>a) Sì.</p> <p>b) Sì.</p>
4	<p>a) Nel caso in cui si debba aggiornare la Diagnosi energetica, è sufficiente aggiornare l'elenco degli interventi o bisogna aggiornare tutta la Diagnosi energetica?</p> <p>B) La Diagnosi energetica dovrà poi essere trasmessa nuovamente all'Enea?</p>	4	<p>a) È necessario aggiornare, oltre all'elenco, i dati relativi ai risparmi conseguibili con gli interventi proposti, naturalmente l'analisi dei consumi può essere ritenuta valida, sempre che la Diagnosi energetica sia stata elaborata in data non precedente a quella prevista dal bando.</p> <p>b) Sì, dovrà poi essere trasmessa nuovamente all'Enea.</p>
5	Nella compilazione della tabella dell'Allegato 4, consumi post intervento, ci si attiene a una stima basata sui consumi riportati nei dati di targa della macchina/impianto fotovoltaico?	5	Sì, per i consumi post sull'Allegato 4 ci sarà una stima (comunque attendibile) estrapolata dai parametri della macchina o basata sulla stima della produzione della tipologia di fotovoltaico installato.

	Allegato 5		Allegato 5
1	<p>Posto che l'operazione è agevolabile, si chiede se l'Allegato 5 deve essere riferito SOLO all'unità produttiva agevolata (IMMOBILE PRODUTTIVO X le cui utenze sono servite dall'impianto fotovoltaico oggetto dell'agevolazione) oppure deve essere presentato un altro Allegato 5 anche per l'immobile Y dove l'impianto viene materialmente istallato?</p>	1	<p>L'Allegato 5 deve essere prodotto anche per l'immobile dove viene installato l'impianto fotovoltaico (immobile Y). Si può anche scegliere, visto che il proprietario è lo stesso, di fare un unico Allegato 5 in cui il proprietario dei due immobili autorizza i due interventi.</p>